



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con deliberazione C. C. N. 12 del 29/07/2004)

(Modificato con deliberazione C. C. N. 20 del 31/08/2021)

DISPOZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 11, I° comma, della legge 3 agosto 1999 n. 265, disciplina la convenzione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il piano e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento, la decisione su di è rimessa al Presidente.

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del presente Regolamento deve rimanere depositata nella sale delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei consiglieri.

CAPO I

Articolo 3 - Luogo delle sedute e/o Collegamento a distanza e mediante videoconferenza

1. Le sedute del consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Qualora circostanze speciali o giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle sedute di Consiglio Comunale, è esposta, all'esterno del palazzo comunale e per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.
4. Il Consiglio Comunale si potrà svolgere con collegamento a distanza e mediante videoconferenza Skype, WhatsApp (o similare sistema di comunicazione a distanza);
5. la partecipazione alle riunioni del Consiglio in modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
6. la partecipazione a distanza alle riunioni di Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

7. la seduta del Consiglio può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, che nel caso di specie e nelle more di diversa organizzazione informatica sono individuati nel canale Skype, WhatsApp (o simile sistema di comunicazione a distanza), che consente oltre che la ottimizzazione di scopo “riunione” l’assenza di costi aggiuntivi, attesa la gratuità del supporto di comunicazione;
8. le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a. visione degli atti della riunione;
 - b. intervento nella discussione;
 - c. votazione palese.
9. sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.
10. per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza.
11. per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria.
12. qualora la riunione del Consiglio sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta nel luogo ove è attrezzato il sistema di videoconferenza – Comune di Acquaviva Collecroce.
13. la verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori del Consiglio e di assistenza del segretario verbalizzante.

Articoli 4 – Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria e sessione straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle che si riferiscono all’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 5 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal sindaco con avvisi scritti.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Copia della richiesta deve essere presentata al segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, provvede il prefetto, previa diffida.

Art. 6 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò è giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune o per la cittadinanza.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.
3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 7 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.
3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione del sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo di proponenti entro la data della riunione del Consiglio. Tuttavia il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali sia richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri.

Articolo 8 - Avviso di convocazione.

1. *L'avviso di convocazione della seduta di consiglio comunale è notificato con posta elettronica certificata o reso disponibile mediante altri sistemi telematici:*
 - a. *per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;*

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

- b. per le convocazioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;*
c. per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione;
tenendo conto nel computo del termine del giorno dell'invio della comunicazione e del giorno della riunione.
- 2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.*
 - 3. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata all'Ufficio di Segreteria. Per i consiglieri sprovvisti, il Comune potrà provvedere all'attivazione di apposita casella di posta elettronica certificata.*
 - 4. La partecipazione all'adunanza sana ogni ritardo e/o difetto di convocazione.*
 - 5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ed è notificato, sempre a mezzo posta elettronica certificata o altri mezzi telematici, al prefetto, alle forze dell'ordine competenti per territorio e agli eventuali organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.*
 - 6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco può disporre l'affissione di appositi manifesti;*

Art. 9 - Pubblicità

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e inviato al Prefetto a cura del Segretario.
2. Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Articolo 10 - Deposito e consultazione degli atti. Rilascio copie.

- 1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono rese disponibili in formato digitale se è possibile o depositate presso la Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, per la loro consultazione durante le ore d'ufficio.*
- 2. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze a disposizione dei Consiglieri.*
- 3. I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione e di avere copie delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in essi richiamati;*

Art. 11 - Informazioni ai Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e dagli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

2. A tal fine gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nei commi precedenti, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12 - Assessori non Consiglieri e Revisore dei Conti

1. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per informazioni nella discussione relativa.
2. Il revisore dei Conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

Art. 13 – Numero legale

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, sia in prima, sia in seconda convocazione, se interviene un numero di consiglieri, escluso il Sindaco non inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere discusse e deliberate se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini entro il quarto grado abbiano interesse.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 14 – Apertura seduta – Mancanza del Numero Legale

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che sia intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta la seduta, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

3. Della seduta dichiarata deserta e steso verbale nel quale si devono indicare i nomi dei Consiglieri intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
4. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, perchè venga annotata la presenza o l'assenza.
5. Durante il dibattito il Presidente non è tenuto a verificare se sia presente il numero legale, salvo che la verifica non venga espressamente chiesta da un Consigliere o dal Segretario.
6. Qualora la verifica accerti la presenza di un numero di Consiglieri inferiore a quello richiesto, il Presidente deve disporre la sospensione della seduta per una durata non superiore a dieci minuti, dopo di che, perdurando l'assenza, accertata mediante appello dei presenti, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti da trattare ed legalmente sciolta.
7. Di quanta sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 15 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente Regolamento. Quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno e l'ora della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

Art. 16- Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche. Sono segrete quando si debbano trattare questioni inerenti persona che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle qualità delle persona stesse.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in sala, oltre ai Consiglieri ed al Segretario, anche gli assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

Art. 17 - Disciplina della adunanze

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.
2. E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.
3. Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri, di norma parlano dal proprio seggio, in piedi.
2. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
3. Ogni intervento deve riguardare solo l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al Regolamento.
4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.
5. Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 19 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad essoriservata.
2. Le persona che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.
3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persona.
4. Nelle sedute pubbliche, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
5. Quando sorge un tumulto in sala e risultino vani i richiami del Presidente, questi

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it

abbandona il seggio e la seduta e sospesa fino a

6. quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto riprende, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 20 - Presidenza

1. Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco. In sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice-Sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo all'Assessore consigliere più anziano di età.

Art. 21 - Scrutatori

1. All'inizio di seduta, accertato il numero legale, il presidente designa, fra i presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 22 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In quest'ultimo caso, la proposta di modifica è messa ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per essere votata in altra seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.
4. Il Presidente è inoltre investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.
6. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai consiglieri, le persona suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

Art. 23 - Ordine della seduta

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio se non sia iscritta all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, l'Assessore o il consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90.
3. Esaurita l'illustrazione delle proposte, e nessuno chiedendo la parola, si procede alla votazione.
4. La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:
 - a. discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio o votazione sugli ordini del giorno;
 - b. discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
 - c. votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Art. 24 - Norme per la discussione

1. La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.
2. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere Capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte, gli altri consiglieri una volta sola.
3. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti. La conferenza dei capi-gruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.
4. Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
5. Trascorsi i termini per l'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola, l'Oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

Art. 25 - Emendamenti

1. Gli emendamenti e sotto emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.
2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

3. Il sotto emendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.
4. Gli emendamenti ed i sotto emendamenti proposti devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta. Gli emendamenti ed i sotto emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53 della legge 142.

Art. 26 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è invece una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.
2. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre consiglieri.
3. Le proposte devono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

Art. 27 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso.
3. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 28 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
3. Ciò può avvenire solo dopo che sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art. 29 - Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola se non per dichiarazione di voto.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.
3. I Consiglieri che hanno interesse a norma di legge, hanno l'obbligo di astenersi dal voto e di allontanarsi dall' aula, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

Art. 30 - Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che recano modifica o revoca di precedenti deliberazioni devono far espressa menzione della modifica o della revoca. In caso contrario si avranno come non adottate.

Art. 31 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
2. Con decisione assunta dal Consiglio a maggioranza, la seduta potrà essere sospesa, per proseguire nel giorno stabilito ed all'ora fissata, anche nel caso in cui l'ordine del giorno non fosse stato esaurito.
3. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione non fosse stata indicata la possibilità della prosecuzione nel giorno e l'ora, il Consiglio sarà riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

CAPO III

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art 32 - Norma comuni

1. Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art. 33 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è una domanda scritta rivolta al sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero ovvero se il sindaco o la Giunta siano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. L'interrogazione, chiara, concisa e corretta, deve pervenire entro il decimo giorno antecedente la seduta nella quale si intende ottenere la risposta.
3. Se formulata durante la seduta, l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato da quest'ultimo, può darne lettura al Consiglio.
4. La risposta potrà essere immediata, se l'interrogante dispone degli elementi

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

necessari. La trattazione delle interrogazioni avviene subito dopo l'apertura della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora perseduta.
6. Alla risposta ricevuta, l'interrogante potrà replicare dichiarandosi soddisfatto o meno e per quali ragioni. La replica non potrà superare i cinque minuti.
7. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'argomento, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta consigliare successiva.
8. Se l'interrogante richiede risposta scritta, la stessa deve essere data Entro 30 giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno. Se l'interrogante non trasforma l'interrogazione in mozione, s'intende che è richiesta risposta scritta.
9. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Art. 34 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un veto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta. Nel caso in cui venga presentato nel corso della seduta, Il Presidente, senza far luogo a discussione alcuna, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
4. La trattazione delle mozioni avviene subito dopo le interrogazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 35 - Votazioni

1. I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
2. L'appello nominale deve essere chiesto da almeno tre Consiglieri e si esegue con l'appello dei Consiglieri da parte del segretario e l'annotazione del "si" o del "no" accanto ad ogni nominative.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.
4. Le votazioni che riguardano valutazioni o apprezzamento di persone avvengono a scrutinio segreto con schede o palline.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

Art. 36 - Esito della votazione

1. Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle, invece, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
4. Salvo che la legge non disponga altrimenti, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta, non approvata o respinta, non può nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.
5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei votifavorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
6. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
7. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.
8. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.
9. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

CAPO V VERBALI

Art. 37 - Redazione e contenuto

1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale.
2. Nei verbali devono essere indicati, oltre all'anno, il mese, il giorno e l'ora della seduta, le modalità osservate per la sua convocazione, il numero dei Consiglieri presenti e assenti, l'oggetto della deliberazione, la sintesi degli eventuali interventi dei Consiglieri, le dichiarazioni poste a verbale su richiesta, il sistema di votazione, il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, l'indicazione dei Consiglieri astenuti o contrari, il numero delle schede bianche e nulle, il nome degli scrutatori ed infine la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.
3. I verbali delle sedute sono costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

Art.38 - Dichiarazioni a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al segretario.
2. I Consiglieri possono altresì chiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale. In tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
3. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art.39 - Verbali delle sedute segrete

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 40 - Esclusione del segretario comunale

1. Quando il segretario ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Art. 41 - Approvazione dei verbali

1. I verbali sono sottoposti all'approvazione del consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
2. I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.
3. I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 42 - Rettifiche dei verbali

1. Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
2. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
3. Le proposte di rettifica, accolte ed approvate, sono registrate nel verbale della seduta in corso

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

e la modifica viene annotata a margine o incalce al verbale della seduta cui si riferisce.

4. Le annotazioni sono redatte a cura del segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

CAPO VI

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 43 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo dev'essere costituito da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui una lista abbia eletto un solo Consigliere.
4. Ciascun gruppo deve comunicare al sindaco ed al segretario comunale il nome del consigliere capo gruppo. In mancanza di tale comunicazione, capo gruppo sarà considerato il Consigliere più anziano di età.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste diverse che abbiano eletto un solo candidato ovvero receduti da altri gruppi.

Art. 44 - Conferenza dei capigruppo

1. I capi gruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza dei capigruppo".
2. La conferenza è competente:
 - a. in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
 - b. in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale; in particolari argomenti ad essa attribuiti dal consiglio comunale.
3. Le decisioni della conferenza, prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi, sono vincolanti.
4. Le proposte della conferenza su argomenti politico - amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.
5. Funge da Segretario della conferenza il Segretario comunale o altro dipendente dallo stesso incaricato.

Art. 45 - Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

- proprio seno, commissioni consiliari permanenti.
2. Dette commissioni sono organi interni del consiglio comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
 3. Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art. 46 – Composizione e funzionamento delle Commissioni

1. Le commissioni sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.
2. Le Commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari.
3. Le stesse eleggono nel proprio seno, alla prima riunione, il presidente ed il vice-presidente. La Presidenza delle Commissioni di controllo o di indagine è riservata ad un componente di un gruppo di minoranza.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte di norma dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'Amministrazione o loro delegati.
5. Il Sindaco e gli assessori, ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.
6. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.
7. In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.

Art. 47 – Compiti e funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza consiliare.
2. A tali effetti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - a. Possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
 - b. Possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
 - c. Possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il comune è interessato;
 - d. Possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
 - e. Esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128



Comune di Acquaviva Collecroce

KandželarijajizKručă

(Provincia di Campobasso)

(provindžajizKambavaša)

e-mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com

pec: comune.acquavivacollecroceb@legalmail.it

Art. 48 – Adunanze della Giunta Comunale e delle Commissioni

1. Le disposizioni previste per il Consiglio Comunale in forma telematica, si applicano alla Giunta Comunale e alle Commissioni Consiliari.
2. Le commissioni sono convocate dal Sindaco o, in sua vece, dal Vice Sindaco e della convocazione è data notizia ai capigruppo consiliari.
3. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.
4. Le sedute delle commissioni sono, di regola pubbliche. Sono segrete quando riguardano persone e comportano apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

Art. 49 - Verbali

1. Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario. I verbali sono sottoscritti seduta stante del Presidente e dal segretario stesso e sono trasmessi al sindaco ed ai capigruppo consiliari.

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che approva sarà divenuta esecutiva.

Comune di Acquaviva Collecroce

C.F.: 82000270700

Piazza Nicola NERI, n. 1

Tel. 0875970270 - Fax 0875970128